

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

STRALCIO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche

Art.22

(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al presente comma contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, adottati sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.”.

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“ 5. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: “Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio Nazionale Forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.”.

4. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2. Con il decreto di cui al comma che precede, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo é fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.»

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui all'Allegato 6 al citato decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato 8 al medesimo decreto.

6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui al comma 5 è versato all'entrata del bilancio per essere riassegnato ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale.

7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.A., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “ che indica il proprio codice fiscale”;
- b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole “il cognome e la residenza dell'attore” sono sostituite dalle seguenti: “il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore” e

le parole “il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono” sono sostituite dalle seguenti: “il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono”;

- c) all’articolo 167, primo comma, dopo le parole “Nella comparsa di risposta il convenuto” sono inserite le seguenti: “, dopo aver indicato le proprie generalità e il codice fiscale,”;
- d) dopo l’articolo 149 è inserito il seguente:

“ Art. 149-bis. (Notificazione a mezzo posta elettronica). Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal comma 5”.

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza oneri, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell’amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d’entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l’interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l’intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio.

10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell’amministrazione della giustizia all’archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978 n. 468, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 23

(Misure in tema di recupero e riscossione delle spese di giustizia)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 592, secondo comma, le parole "in solido" sono soppresse;
 - b) all'articolo 694, quarto comma, le parole "in solido" sono soppresse;
 - c) l'articolo 660 è abrogato.
2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 205, comma 2-*sexies*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: " , senza vincolo di solidarietà. ";
 - b) all'articolo 219, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-*bis*. Nella riscossione mediante ruolo di cui al capo I del titolo II-*bis*, si applica il comma 1 se il debitore, non ristretto preso istituti di pena, è privo di codice fiscale e non sono conosciuti i dati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. In tal caso, non si procede all'iscrizione a ruolo.»
 - c) all'articolo 227-*quater*, sono apportate le seguenti modificazioni:
 1. al comma 1, dopo le parole: "218, comma 2," , sono inserite le seguenti:
"219, comma 1-*bis*,";
 2. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-*bis*. Si applicano altresì le disposizioni di cui al capo VI del titolo II. Quando il ruolo è formato dalla società Equitalia Giustizia spa, lo stesso è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal legale rappresentante della società o da un suo delegato.»;
 - d) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:
«Art. 235 (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)
– 1. Se il credito è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento dello stesso ai sensi dell'articolo 219, si procede all'iscrizione a ruolo solo se sono successivamente conosciuti i dati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. Se il credito relativo alle spese e alle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, dopo l'annullamento dello stesso ai sensi dell'articolo 219, rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
3. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 227-*ter*.»;
- e) l'articolo 237 (L) è sostituito dal seguente:
«237 (L) (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie.)
1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso.»
- f) l'articolo 238 (L) è sostituito dal seguente:

«238 (L) (Conversione delle pene pecuniarie). 1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvenza del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.

2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo.

3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvenza, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'art. 133-ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvenza perdura, e il concessionario è automaticamente scaricato per l'articolo di ruolo relativo.

4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione, dell'intero o del residuo.

5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.

6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.

7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.»

g) all'articolo 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con riferimento ai crediti relativi al contributo unificato, la società Equitalia Giustizia SpA può notificare l'invito di cui al comma 1 del presente articolo anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, previa convenzione con gli agenti della riscossione, mediante gli ufficiali della riscossione o i messi notificatori nominati ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

3. All'articolo 1, comma 367, legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 67, comma 7, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: “nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L)” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le disposizioni”.